

Contributi compensabili con i crediti d'imposta edili

Entrate

Confermato l'utilizzo dei crediti da cessioni o sconto in fattura

Luca De Stefani

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 478 di ieri, ha confermato la possibilità di compensare in F24 i crediti edili derivanti da cessioni o «sconto in fattura» con i debiti per «contributi previdenziali dovuti» all'Inps per i propri dipendenti.

A riguardo era intervenuta anche una norma di interpretazione autentica, l'articolo 2-quater del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, che aveva lo scopo di contrastare l'interpretazione di alcuni Tribunali civili, sezione Lavoro (Milano n. 2207/2021; Milano n. 625/2022; Brescia 1251/2022), che intendevano vietare la compensazione orizzontale in F24 tra debiti previdenziali e crediti fiscali (si veda il Sole 24 Ore del 16 marzo 2023).

Secondo l'interpretazione autentica, l'articolo 17, comma



annuale previsto per le compensazioni in F24 per crediti d'imposta e contributi

1, primo periodo, del decreto legislativo 241/1997, si interpreta nel senso che la compensazione, prevista da questa norma, può avvenire «anche tra debiti e crediti, compresi quelli» generati dalle cessioni dei crediti edili o dagli sconti in fattura, «nei confronti di enti impositori diversi».

A prescindere dalla suddetta norma interpretativa, la risposta del 18 dicembre 2023, n. 478, ha ricordato che possono essere compensati in F24, con crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), tra gli altri, tutti i debiti inclusi nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (nel quale, alla lettera e), sono indicati chiaramente i «contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative»), salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione (in sintonia con le risposte 435/2022, 394/2023 e 395/2023, circolare 27/E/2023, risoluzione 452/E/2008 e il caso di Assonime 3/2023).

Anche secondo l'agenzia delle Entrate, quindi, è possibile compensare i crediti di imposta cosiddetti «edilizi», acquisiti a mezzo di cessione del credito, per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai propri lavoratori.

L'Agenzia ha confermato anche che, in questi casi, non si

applica il limite annuale per tutte le compensazioni in F24 previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 2.000.000 di euro dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (nel 2020 era di 1 milione di euro e fino al 2019 era di 700.000 euro), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78).

© RIPRODUZIONE RISERVATA